



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 17/06/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2008, n. 833

D.M. 12 marzo 2008. Sperimentazione per l'anno 2008 delle prestazioni occasionali di tipo accessorio nel settore delle vendemmie. Approvazione dello schema di convenzione per sperimentazione.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Enzo Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee e confermata dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue l'Ass. Minervino

Visto l'articolo 4 comma d) della Legge 14 febbraio 2003 n. 30 che, prevedendo le Prestazioni Occasionali di tipo Accessorio, le definisce come attività di lavoro autonomo che hanno natura meramente occasionale e che, "in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale", vengono "rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne"; Tale legge indica che la remunerazione del lavoro accessorio avvenga mediante erogazione di "buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa";

Visto l'art. 70 del D.lgs. n.276/2003 che ammette a questo particolare regime, tra le altre, le prestazioni rese nell'ambito "dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati";

Visto l'art. 72 del D.lgs. n. 276/2003 che prevede l'avvio di una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio per verificare la funzionalità delle procedure adottate, l'efficacia della nuova tipologia di rapporto di lavoro, in particolare per l'emersione del lavoro nero, la qualità dei servizi erogati e il gradimento dei datori e dei prestatori di lavoro nei confronti delle normative, dei servizi e delle procedure che disciplinano la nuova tipologia di lavoro;

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 marzo 2008, pubblicato sulla G.U. n.102 del 2 maggio 2008, che all'art. 1 fissa nella misura di euro 10.00 il valore nominale del buono per le prestazioni di valore accessorio di cui all'art. 72 del D.lgs. n. 276/2003 e agli artt. 3 e 4 prevede che la fase di sperimentazione sarà avviata, a partire dalla vendemmia 2008, per l'espletamento di attività lavorative di natura meramente occasionale ai fini dell'esecuzione di vendemmie di breve durata a carattere saltuario nelle Regioni e nelle Province Autonome che aderiranno al progetto di sperimentazione stipulando apposita convenzione con l'INPS e con l'INAIL sulla base di uno schema di convenzione allegato al D.M. stesso;

Considerata l'opportunità di consentire l'effettuazione della sperimentazione prevista dal suddetto D.M. del 12 marzo 2008 nelle Province della Regione Puglia relativamente alla vendemmia 2008;

Considerata la necessità di stipulare apposita convenzione tra la Regione Puglia, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

Propone:

- di approvare la Convenzione di cooperazione operativa riportata nell'allegato A e facente parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare il Settore Agricoltura di portare a conoscenza delle Amministrazioni Provinciali la suddetta Convenzione di cooperazione operativa riportata nell'allegato A del presente provvedimento affinché le stesse possano aderire entro venti giorni dalla firma della convenzione;
- di incaricare il Settore Agricoltura alla costituzione del Comitato di coordinamento regionale del progetto di sperimentazione nel territorio della Regione Puglia', per la supervisione della sperimentazione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento, ai sensi della L.R. n.7/97 art.4 comma 4 lett.K

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee e dal Dirigente del Settore Agricoltura;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore relatore e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
- di approvare la Convenzione di cooperazione operativa riportata nell'allegato A e facente parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare il Settore Agricoltura di portare a conoscenza delle Amministrazioni Provinciali la suddetta Convenzione di cooperazione operativa riportata nell'allegato A del presente provvedimento affinché le stesse possano aderire entro venti giorni dalla firma della convenzione;
- di incaricare il Settore Agricoltura alla costituzione del 'Comitato di coordinamento regionale del progetto di sperimentazione nel territorio della Regione Puglia', per la supervisione della sperimentazione;

- di trasmettere il presente provvedimento per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Nicola Vendola